



REGIONE PUGLIA
Azienda Sanitaria Locale BT
DIREZIONE GENERALE
Via Fornaci n. 201 - CAP 76123 - Andria

Rinnovo Accordo Contrattuale ex art. 8-quinquies, d.Lgs. 502/92 e art. 9 Regolamento Regione Puglia n.11/2008 avente ad oggetto l'acquisto delle prestazioni riabilitative psichiatriche. Anno 2024.

TRA

l' **AZIENDA SANITARIA BT**, con sede legale in Andria, alla Via Fornaci n.201, C.F. 90062670725 e P.I. 06391740724, in persona della Direttrice Generale - legale rappresentante p.t. - domiciliata per la carica presso la sede legale della ASL BT, ad Andria, in via Fornaci n.201, di seguito indicata come "**Committente**"

E

QUESTA CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, con sede legale a Gravina in Puglia alla Via Guardialto, n.8, C.F. e P.I. 01041070721, In persona del suo rappresentante legale pro-tempore Dott. Di Canosa Nunzio nato ad Andria (BT) il 03/02/1971, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società Questa Città, di seguito indicato come "**Ente Gestore**"

Premesso che:

Ai sensi dell'art.8 quinquies, del D.Lgs. n.502/92 e ss.mm.ii., le AA.SS.LL. definiscono accordi contrattuali con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati per l'acquisto di prestazioni sanitarie;

Ai sensi dell'art.9 del Regolamento Regionale n.11/2008, il Direttore Generale della ASL, stipula gli accordi contrattuali con gli Enti Gestori delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal vigente RR n.3/2005 e ss.mm.ii.;

La Legge Regionale n.9/2017 ha introdotto la "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private", prevedendo all'art.21 che i "Direttori Generali delle AA.SS.LL., compatibilmente con le risorse finanziarie, dettano gli indirizzi e i criteri per l'individuazione dei soggetti erogatori, tra quelli accreditati, con cui stipulare i contratti".

Con D.G.R. Puglia n. 1293 del 20/09/2022, così come integrata e modificata dalla DGR n.1490 del 28/10/2022, sono state aggiornate le tariffe pro-capite/pro-die per i posti occupati nelle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne private accreditate di cui al citato Regolamento n.11/2008, con decorrenza 1° ottobre 2022, nella misura riportata nella tabella A allegata al provvedimento regionale, come innanzi specificate:

CRAP INTENSIVA	€ 202,38
COMUNITA' ALLOGGIO	€ 136,45
GRUPPO APPARTAMENTO	€ 85,90
CENTRI DIURNI	€ 99,70

Con deliberazione n. 171 del 05/02/2024, la ASL BT ha provveduto a recepire la DGR n.1982 del 28/12/2023 avente ad oggetto: "programmazione in materia di acquisto di prestazioni sanitarie per l'esercizio 2024 e presa d'atto dei tetti di spesa", approvando contestualmente la ripartizione del FUR tra i setting assistenziali dell'età evolutiva e di quella per adulti della Salute Mentale, valevole per il corrente esercizio, quantificando per quest'ultima una spesa complessiva di € 9.133,595,88, oltre Iva.

L' erogatore ha trasmesso a questa ASL la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art.47 del DPR n.445/2000, unitamente all'elenco nominativo del personale in servizio presso la struttura e la dichiarazione concernente applicazione del CCNL della Sanità Privata al personale non medico;

In esecuzione della deliberazione ASL BT n.409 del 14/03/2024, in virtù della quale è stato approvato lo schema tipo del rinnovo contrattuale per il corrente anno con gli Enti Gestori delle strutture riabilitative psichiatriche;

VISTO

L'accordo contrattuale, anno 2023, stipulato con la Società Cooperativa Questa Città in data 09/11/2023, registrato al protocollo aziendale con il numero 78206/2023;

Le premesse innanzi evidenziate, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale.

TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

art. 1 OGGETTO

Nell'ambito della programmazione regionale, l'Azienda Sanitaria si avvale dei servizi riabilitativi attivati dagli Enti Gestori, per l'acquisto delle prestazioni psichiatriche erogate da ciascuna struttura riabilitativa prevista dal successivo art. 2, aventi ad oggetto le attività di riabilitazione e di risocializzazione dei soggetti portatori di disagio psichico e/o affetti da minorazioni psichiche dipendenti da qualunque causa.

art. 2 STRUTTURE RIABILITATIVE

L'Ente Gestore Questa Città gestisce le seguenti strutture riabilitative:

- **CRAP intensiva per n.14 utenti**, ubicata a Spinazzola su Corso Umberto I n.244;
- **CRAP intensiva per n.14 utenti**, ubicata a Trani in via Sant'Annibale Di Francia n.133;
- **Comunità alloggio per n.8 utenti**, ubicata ad Andria alla via Saffo n.8;
- **Comunità alloggio per n.8 utenti**, ubicata a Trani alla via Almirante n.77;
- **Gruppo appartamento per n.3 utenti**, ubicato ad Andria in Via Catullo n.157;
- **Gruppo appartamento per n.3 utenti**, ubicato ad Andria in Via Pietro D'Andria n.45;
- **Gruppo appartamento per n.3 utenti**, ubicato ad Andria in via Catullo n.130,
- **Gruppo appartamento per n.3 utenti**, ubicato a Trani in Via Superga n.192;
- **Gruppo appartamento per n.3 utenti**, ubicato a Trani in Via Monte D'Alba n.19;

Le suddette strutture riabilitative sono risultate in regola in ordine al possesso sul mantenimento dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal R.R. n. 3/2005 e dall'art. 16 della L.R. n. 9/2017, a seguito di verifica effettuata dal Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, come da relazione prot. n. 66195 del 05/09/2023 in cui è stato testualmente riportato "**Esaminati tutti gli atti esibiti, a conclusione del procedimento non si evidenziano criticità**".

art. 3 **Inserimento/dimissioni**

Gli inserimenti, le dimissioni e le proroghe dei ricoveri presso le strutture riabilitative sono disposti dal DSM nel rispetto della dignità e della libertà di scelta dell'interessato, secondo le modalità previste dalla programmazione regionale e secondo quanto previsto dal **Piano Terapeutico Individuale (PTI)**, redatto dal CSM inviante.

Tale progetto deve contenere la valutazione globale della patologia e dei bisogni, gli obiettivi, gli interventi, i tempi di verifica e di adeguamento, la prevedibile durata della prestazione

La permanenza del paziente nella struttura a più alta intensità terapeutico assistenziale non può superare il limite dei 18 mesi, e può essere rinnovata per una sola volta.

Le dimissioni dell'utente, dopo il completamento del progetto terapeutico riabilitativo o per l'impossibilità della sua realizzazione, avvengono attraverso un atto di comunicazione conclusiva redatto a cura del DSM.

L'inserimento nelle predette strutture di utenti residenti nell'ambito territoriale di altre AA.SS.LL. è subordinato al nulla-osta del DSM ove ha sede la struttura riabilitativa psichiatrica gestita dall'Ente convenzionato.

La relativa proposta di inserimento, in ogni caso, deve recare le motivazioni psicosociali che danno luogo alla richiesta, nonché l'indicazione dell'anamnesi e della diagnosi, la forma di trattamento, il progetto riabilitativo concordato con il DSM di residenza dell'utente, il presumibile periodo di permanenza nella struttura riabilitativa.

Al DSM competono anche le verifiche di appropriatezza, i controlli di qualità e il monitoraggio delle effettive presenze giornaliere.

art. 4 **Fabbisogno**

L'Azienda Sanitaria, tramite il Direttore del DSM, si riserva di ridefinire il fabbisogno di strutture riabilitative psichiatriche del proprio territorio, che nel tempo si riterranno necessarie in relazione al mutato fabbisogno di attività e prestazioni, nonché ai mutamenti normativi e regolamentari che interverranno.

art. 5 **Utenti**

Le strutture riabilitative di cui all'art. 2 operano in integrazione funzionale con il DSM e sono ad esclusiva disposizione dello stesso che le utilizzerà per l'erogazione delle prestazioni specifiche a favore di utenti assistiti dall'Azienda.

Ove nelle strutture risultino inseriti utenti provenienti dal altre ASL la retta sarà corrisposta dalla ASL di residenza dell'utente appartenente ad altra ASL.

art. 6 **Prestazioni**

L'Ente Gestore assicura l'erogazione di prestazioni sanitarie di riabilitazione psichiatrica per conto e con oneri a carico del servizio sanitario regionale comprese nelle funzioni istituzionalmente accreditate e rientranti nell'ambito dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, in conformità alle norme vigenti e a quanto disposto dall'accordo, secondo le quantità e le tipologie stabilite.

Le prestazioni sanitarie acquistate dalla ASL, coerenti con gli standard previsti dalle disposizioni regionali e con il fabbisogno aziendale, sono definite nella tipologia di: **"prestazioni residenziali / semiresidenziali, nei limiti delle presenze giornaliere annue per utente in struttura per tipologia residenziale/semiresidenziale"** come indicata nel precedente art. 2 del presente accordo".

art. 7 **Obblighi dell'Ente Gestore**

L'Ente Gestore nell'esercizio della propria attività garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamento, e comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto relativo all'esercizio della propria attività.

L'Ente Gestore assicura l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

L'Ente Gestore si impegna, nell'esercizio dell'attività svolta per conto e a carico del servizio sanitario regionale, all'osservanza di tutte le regole e all'adozione di provvedimenti e di modalità operative disposte dalla Regione Puglia, funzionali al raggiungimento degli obiettivi di salute e di politica sanitaria. In particolare, si impegna ad osservare le indicazioni regionali relative alla accessibilità, all'appropriatezza organizzativa e prescrittiva, rispettando i percorsi clinici identificati. Concorre in quanto erogatore al rispetto dei tempi di attesa definiti dalla Regione.

La violazione reiterata delle prescrizioni e degli obblighi di cui al presente accordo ovvero la violazione di altre norme e disposizioni valutate gravi dalla ASL, comporta la risoluzione dell'accordo contrattuale nel rispetto delle procedure di cui all'art.26 della L.R. n.9/2017.

art. 8 Durata del contratto

Il presente contratto, spiega i suoi effetti giuridici dal **1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2024**.

Il presente accordo contrattuale può essere modificato e/o revocato anche prima della scadenza per effetto dell'entrata in vigore di disposizioni regionali in deroga a quelle che disciplinano il presente accordo.

Il presente accordo contrattuale, successivamente alla sottoscrizione delle Parti, viene trasmesso alla Regione Puglia- Dipartimento per la promozione della salute del benessere sociale e dello sport per tutti -Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, unitamente alla documentazione prodotta dall'Ente Gestore indicata nelle premesse che precedono.

art. 9 Remunerazione delle prestazioni

La ASL remunera all'Ente Gestore esclusivamente le prestazioni erogate sulla base delle effettive presenze giornaliere, applicando le tariffe determinate dalla Regione Puglia, con D.G.R. n. 1293/2022 e DGR n.1490/2022, con decorrenza dal **1° gennaio 2024**;

Per il corrente anno la spesa stimata per l'Ente Gestore Questa Città è di € **3.344.632,44**, oltre Iva, come dettagliato nella seguente tabella:

Setting Assistenziale	Posti Letto	Importo retta	Quota a carico del SSR	Giornate Degenza	Tetti di spesa
crap intensiva Spinazzola	14	€ 202,38	100%	366	1.036.995,12
crap intensiva Trani	14	€ 202,38	100%	366	1.036.995,12
comunita'allog. Andria	8	€ 136,45	100%	366	399.525,60
comunita'allog. Trani	8	€ 136,45	100%	366	399.525,60
gruppo appartamento - Andria	3	€ 85,90	100%	366	94.318,20
gruppo appartamento - Andria	3	€ 85,90	100%	366	94.318,20
gruppo appartamento - Andria	3	€ 85,90	100%	366	94.318,20
gruppo appartamento - Trani	3	€ 85,90	100%	366	94.318,20
gruppo appartamento - Trani	3	€ 85,90	100%	366	94.318,20

L'Ente Gestore prende atto e accetta il sistema di remunerazione delle prestazioni sanitarie relative alla riabilitazione psichiatrica.

La liquidazione delle fatture in favore dell'Ente Gestore sarà effettuata dall'UOSVD-ST entro 60 giorni dal ricevimento delle stesse corredate dei fogli del registro delle presenze giornaliere dei pazienti inseriti presso le proprie strutture. La mancanza del foglio presenze giornaliere costituisce motivo di blocco della liquidazione della fattura.

L'Ente Gestore provvede a trasmettere alla Direzione del DSM e alla UOSVD-Servizi Sociosanitari con periodicità mensile i seguenti documenti contabili:

1. Ai fini dell'emissione dell'ordine elettronico, entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello di riferimento, il prospetto riepilogativo degli utenti, riportante i dati anagrafici, i movimenti in entrata e uscita, le giornate di effettiva presenza in struttura di ogni singolo utente, l'importo complessivo delle rette giornaliere con la indicazione dell'aliquota IVA, ove dovuta.
2. successivamente alla ricezione dell'ordine elettronico, provvede ad inviare la fatturazione elettronica corredata del prospetto riepilogativo delle presenze/assenze degli utenti, di cui al punto 1.. Il Direttore del DSM ai fini della regolare liquidazione delle fatture, previa verifica della conformità dei trattamenti ai bisogni assistenziali degli utenti e che le presenze riportate nei prospetti allegati sono quelle effettive, rilascia all'ufficio liquidatore apposita attestazione che le "prestazioni sono liquidabili".
3. il pagamento delle fatture non esclude la contestazione in futuro delle somme fatturate e pagate dalla ASL, a seguito di ulteriori controlli e verifiche.

Art. 10 Assenze temporanee

In caso di assenze temporanee degli utenti considerate nel progetto riabilitativo personalizzato ovvero di ricovero ospedaliero, l'Ente Gestore deve assicurare la continuità assistenziale con l'erogazione delle prestazioni individuate nel piano terapeutico con decurtazione della diaria vitto, ai sensi dell'art.8, commi 1 e 2, del RR.n.11/2008.

Nelle ipotesi di cui al comma 1, le assenze devono risultare ed essere documentate nel prospetto riepilogativo mensile di cui all'art. 9. Pertanto, il prospetto riepilogativo delle presenze e delle assenze deve contenere un'apposita autocertificazione sottoscritta dal rappresentante legale della struttura con l'indicazione del motivo dell'assenza temporanea dell'utente corredata della fotocopia del documento di riconoscimento del medesimo rappresentante legale.

Art.11 Spese di locazione degli immobili

Le spese di locazione degli immobili superiori al minimo individuato per tipologia di struttura indicata nella Tabella A), allegata al R.R.n.11/2008 e ss.mm.ii., saranno rimborsate separatamente, a seguito di separata istruttoria e fatturazione, dall'Azienda Sanitaria ai sensi dell'art. 3 del citato R.R. n. 11/2008 e ss.mm.ii..

Qualora l'immobile sia di proprietà dell'Azienda Sanitaria, ovvero di altre Pubbliche Amministrazioni, in comodato d'uso, la tariffa è ridotta della quota relativa al fitto, di cui al 4 co. Del citato Regolamento n.11/2008.

art. 12 Obblighi informativi

L'Ente Gestore prende atto che l'erogazione di prestazioni sanitarie per conto e con oneri a carico del SSR sottopone il medesimo Ente agli obblighi informativi anche mediante strumenti informatici secondo standard regionali ed obbliga lo stesso a sottostare al regime vigente degli eventuali controlli previsti dalla Regione Puglia sulla qualità dell'assistenza e sulla appropriatezza e congruità delle prestazioni sanitarie erogate ed eventuali conseguenze.

L'Ente Gestore è tenuto a fornire all'Azienda Sanitaria i dati richiesti per il monitoraggio dell'accordo contrattuale, inoltre, si impegna, in relazione ai pazienti a carico del SSR, a fornire anche i dati clinici finalizzati a studi, ricerche, osservatori regionali.

art. 13 Adempimenti della ASL

La ASL è tenuta ai seguenti obblighi:

- ✓ eseguire le verifiche di appropriatezza, i controlli di qualità e il monitoraggio delle presenze effettive giornaliere degli utenti;

- ✓ comunicare all'Ente Gestore nel più breve tempo possibile e nelle forme previste per legge i rilievi afferenti errori ricorrenti nella documentazione contabile, onde evitare che tali comportamenti si reiterino nel tempo.
- ✓ garantire il controllo e la verifica periodica dei requisiti minimi ed ulteriori di cui al RR n.3/2005 e ss.mm.ii..

La ASL può disporre accessi ai fini della vigilanza igienica e dell'acquisizione di elementi di giudizio per la valutazione del rispetto di quanto previsto dai regolamenti regionali e dal presente accordo contrattuale.

Gli accertamenti devono essere eseguiti in presenza di un rappresentante dell'Ente Gestore.

art. 14 Inadempienze

Nel caso di inadempienze dell'Ente Gestore, nell'esecuzione del presente accordo, l'Azienda Sanitaria contesta per iscritto le inadempienze stesse assegnando, in relazione al tipo di inadempienza, un congruo termine per la regolarizzazione delle medesime.

Nell'ipotesi in cui, decorso tale termine, l'Ente Gestore non abbia provveduto a sanare le inadempienze, l'Azienda Sanitaria ha facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto fino alla regolarizzazione delle situazioni contestate riducendo i tetti di attività concordata in misura proporzionale, in ragione d'anno, ai giorni di sospensione dell'efficacia dell'accordo.

Nel caso in cui l'inadempimento sia grave l'Azienda Sanitaria intima per iscritto di adempiere in un congruo termine non inferiore a dieci giorni. Decorso il termine senza la rimozione delle inadempienze il presente accordo è risolto di diritto.

L'inadempimento deve considerarsi grave anche quando reiterate inadempienze non gravi mettono in evidenza l'inosservanza delle regole di normale correttezza nell'esecuzione dell'accordo contrattuale, facendo venir meno il rapporto fiduciario con l'Ente Gestore.

Il presente accordo cessa di avere efficacia se viene meno l'autorizzazione all'esercizio o in caso di mancata concessione dell'accreditamento istituzionale o di revoca dell'accreditamento istituzionale.

Il presente accordo si risolve nell'ipotesi di cui all'art. 1, comma 812 della L. 27.12.2006, n. 296 nel caso di commessa truffa a danno del Servizio Sanitario, e in tutti i casi, previsti dalla legge, in cui determinate condanne comportano il divieto di contrattare con la P.A.

Art. 15 Responsabile dell'esecuzione dell'accordo

La ASL individua il responsabile dell'esecuzione del presente accordo contrattuale nella persona del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale.

art. 16 Controversie

Le Parti concordano di demandare al Foro di Trani la competenza, in via esclusiva, a dirimere eventuali controversie che dovessero insorgere relativamente all'applicazione del presente accordo contrattuale, ivi comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione ed interpretazione.

Art. 17 Assicurazione

L'Ente Gestore è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, tra i quali sono compresi gli ospiti e gli operatori, per qualsiasi evento da essi causato durante la permanenza nella struttura al fine di manlevare la ASL da ogni responsabilità, per danni connessi all'esercizio delle attività oggetto del presente accordo.

La copia della suddetta polizza deve essere trasmessa, a cura dell'Ente Gestore, entro 5 (cinque) giorni dalla stipula, alla Azienda sanitaria tramite raccomandata A.R. o PEC.

Art.18
Cessione dei crediti

Nel caso di cessione, a qualsiasi titolo, dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto, l'Ente Gestore ha l'obbligo di notificare l'atto di cessione alla ASL ai fini dell'accettazione.

La cessione può essere accettata da parte della ASL solo mediante assenso formale e comunque nei limiti delle prestazioni verificate positivamente ai sensi e per gli effetti degli artt.69 e 70 del RD n.2440 del 18 novembre 1923 e ss.mm.ii..

Art.19
Clausola di garanzia per il trattamento dei dati da parte dei soggetti esterni alla Asl BT

L'Ente Gestore, in virtù del presente accordo contrattuale è nominato, ai sensi dell'art.29 del D.Lgs.n.196/2003 e ss.mm.ii., Responsabile del trattamento dei dati relativi all'attività sanitari erogata e nell'espletamento delle attività contrattuali si impegna ad osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali e sensibili nonché ad attenersi ai provvedimenti emessi dal Garante della Privacy per la protezione dei dati personali.

Art.20
Registrazione

Il presente Accordo contrattuale sarà registrato a cura della parte contraente che ne chiede la registrazione, la quale si impegna a fornirne copia all'altra parte.

Art.21
Norme di rinvio e transitorie

Per quanto non previsto dal presente accordo contrattuale si applicano le norme vigenti del codice civile nonché la normativa nazionale e regionale in materia di assistenza riabilitativa psichiatrica.

Le norme previste dal presente contratto, continuano ad applicarsi anche oltre al 31/12/2024, nelle more della approvazione del successivo rinnovo dell'accordo per l'anno 2025, fatte salve eventuali disposizioni in deroga emanate dalla Regione Puglia.

Letto, approvato e sottoscritto, con esplicita accettazione delle norme che precedono

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del C.C., si approvano esplicitamente le regolamentazioni contrattuali di cui agli Articoli 1 (*Oggetto*), 2 (*Strutture riabilitative*), 3 (*Inserimento/dimissioni*), 4 (*Fabbisogno*), 5 (*Utenti*), 6 (*Prestazioni*), 7 (*Obblighi dell'Ente gestore*), 8 (*Durata del contratto*), 9 (*Remunerazione delle prestazioni*), 10 (*Assenze temporanee*), 11 (*Spese locazioni immobili*), 12 (*Obblighi informativi*), 13 (*Adempimenti della ASL*), 14 (*Inadempienze*), 15 (*Responsabile esecuzione contratto*), 16 (*Controversie*), 17 (*Assicurazione*), 18 (*Cessione dei crediti*), 19 (*Clausola di garanzia trattamento dati da parte di soggetti esterni alla ASL BT*), 20 (*Registrazione*), 21 (*Norme di rinvio e transitorie*).

Per l' Azienda Sanitaria Locale , La Direttrice Generale _____

Per L'Ente Gestore, il Rappresentante Legale _____